



STAZIONE
ORNITOLOGICA
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.
C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne
Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 19/10/2020

Servizio VIA della Regione Abruzzo

e p.c.

Nipaaf dei Carabinieri Forestali di Teramo
Procura di Teramo

OGGETTO: centrale idroelettrica in costruzione sul fiume Vomano, procedura di V.A. - osservazioni

Gli scriventi osservano quanto segue in relazione all'intervento in oggetto.

a) Sviamento del procedimento da parte del Comitato V.I.A.

Come già evidenziato nella nota di diffida del 22/06/2020 dell'Avv. Michele Pezone (che qui si richiama come parte integrante e sostanziale delle osservazioni) inviata per conto dell'Associazione scrivente, il Comitato V.I.A. ha sviato il procedimento relativo alla segnalazione di difformità in sede esecutiva provate dalla S.O.A. in maniera inequivocabile.

Tali questioni dovevano essere affrontate secondo quanto previsto dall'Art.29 comma 2 del D.lgs.152/2006 e non già attraverso una Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

Dopo la diffida, nonostante l'associazione scrivente avesse sollevato molteplici punti, il comitato V.I.A. ha proceduto con il giudizio 3204/2020 con quanto previsto dalla norma (in ciò ammettendo lo sviamento in cui era incorso con il giudizio 3194/2020) dall'art.29 comma 2 per i solli dreni, "dimenticando" però di affrontare tutto il resto e, cioè, le numerose difformità segnalate.

b) Omissione dei controlli ex art.28 comma 2 del D.lgs.152/2006 e ex art.-29 comma 2 del D.lgs.152/2006

Il Comitato V.I.A./servizio V.I.A. hanno anche omesso di procedere, nonostante i mesi a disposizione dalla prima segnalazione di febbraio 2020, all'**istruttoria autonoma** rispetto a quanto segnalato, nonostante i precisi obblighi di monitoraggio di cui all'art.28 comma 2 (2. **L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica...omissis**) e di verifica secondo quanto previsto dall'art.29 comma 2 ("2. **Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:**

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
- c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente".

Ovviamente valgono anche gli obblighi generali in capo alle pubbliche amministrazioni di riscontrare circostanziate segnalazioni quali quelle fatte dalla S.O.A.

c)Omissione rispetto agli obblighi di cui all'art.28 comma 6 - violazione delle Direttive 60/2000/CE e 92/2011/CE.

Il Comitato V.I.A./servizio V.I.A., nonostante le circostanziate note della S.O.A., che richiamavano i dati dell'ARTA, hanno anche omesso di procedere all'istruttoria secondo quanto previsto dal comma 6 dell'Art.28 del Dlgs.152/2006 che recita "6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, **dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi**, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.".

Orbene, è del tutto pacifico che lo stato ambientale del corso d'acqua in questione è ulteriormente peggiorato (ora è in stato "scadente") rispetto al momento dell'approvazione del progetto in questione nel 2013 (in violazione di quanto disposto dalla Direttiva 60/2000/CE sulla qualità delle acque fluviali). Anche se le cause di questo peggioramento possono essere diverse rispetto all'attuazione del progetto in questione, lo stesso ovviamente andrà a incidere su un ambiente già sottoposto ad una pressione antropica superiore a quanto valutato nel 2013 e già largamente insostenibile. Tra l'altro l'intervento rientra proprio nella categoria di impianti che sta generando la situazione di insostenibilità osservata sul Vomano.

Infatti, a dimostrazione dell'inequivocabile incidenza negativa delle derivazioni sulla qualità delle acque facciamo notare che la stessa regione Abruzzo ha chiarito, tra i fattori di pressione del fiume Vomano, che predominano quelli relativi a dighe e prelievi. Qui sotto l'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 1013/2015.

Pressioni	U. Misura	Cl. San Giacomo_1	Cl. T. Arno_1	Cl. Vomano_1	Cl. Vomano_2	Cl. Vomano_3	Cl. Vomano_4	Cl. Vomano_5	Cl. Vomano_6
1) pressioni puntuali	1.1a UWWT<2000	47,83	99,03	0,00	61,03	75,73	78,80	82,36	82,68
	1.1b 2000 > UWWT > 10000 a.e.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	64,49	0,00	65,57
	1.1c 10000 > UWWT > 15000 a.e.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1d 15000 > UWWT > 150000 a.e.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63
	1.1T Totale	28,41	59,18	0,00	36,47	59,26	56,86	49,27	79,88
	1.30 impianti IPPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15
	1.40 industrie non IPPC	0,00	17,27	0,00	0,00	46,73	53,44	10,32	55,19
	1.50 puntali_oltre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,18
2) pressioni diffuse	2.10 diffuse- dilavamento urbano	3,90	100,00	0,00	2,91	7,41	19,73	11,11	25,09
	2.20 Diffuse- Agricolture	100,00	51,73	32,94	13,01	53,43	57,64	75,56	81,34
	2.40 Diffuso - siti industriali abbandonati	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00
	2.50 Diffuso - scarichi non allacciati alla rete fognaria	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00
Diffuse - altro	2.6a siti art. 242, 244 e 249 (numero siti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
	2.6b discariche con superamento CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	16,48
	2.6c discariche da sottoposte a PDC	0,00	0,00	0,00	37,76	53,36	22,86	28,80	13,80
	2.6d discariche escluse da anagrafe siti inquinati	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	20,45	13,06
	2.6e abbandono rifiuti (numero siti)	6,34	5,26	6,70	16,07	77,61	33,25	15,71	27,60
	2.6f discariche di rifiuti non pericolosi in esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6g discariche inerti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prelievi	3.1 Prelievi per irrigazione (agricoltura)	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	60,31	44,31	52,44
	3.2 prelievi per uso potabile	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00	0,00	35,52	66,52
	3.3 prelievi per industrie manifatturiere	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00
	3.5 prelievi per allevamenti ittici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6 Prelievi per impianti idroelettrici	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	80,53	0,00	71,45
	3.10 prelievi -altro	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,00	17,32	60,55
4) Morfologiche	4.2 morfologiche - Dighe idroelettriche	0,00	0,00	0,00	76,53	69,77	0,00	0,00	0,00
	4.8 morfologiche - briglie	0,00	0,00	5,98	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00
5) Gestione di fiumi	5.1 gestione dei fiumi - alterazioni fisiche dei canali	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.5 gestione dei fiumi - infrastrutture (strade ponti)	0,00	0,00	9,72	13,28	14,07	18,09	3,80	7,26
7) Altre alterazioni morfologiche	7.1 altre alterazioni morfologiche - barriere	0,00	0,00	0,00	1,00	8,49	0,00	9,17	4,39
	7.2 altre alterazioni morfologiche - impermeabilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	21,60	6,90
	N_Pressioni	6	7	4	12	18	13	17	22
	N_Pressioni > 50% val Max	2	4	0	4	10	7	2	12
	CQ								
	Sum_Pressioni	237,32	339,31	54,44	396,45	806,10	563,54	465,98	1006,62

Successivamente la stessa regione Abruzzo ha approfondito la questione con la Delibera di Giunta Regionale 55/2017 a cui è allegato uno studio sulle pressioni sui corsi fluviali della regione.

Il caso del Vomano è portato in evidenza proprio per evidenziare l'impatto dei prelievi a scopo idroelettrico!



Fig. 7.15. Ordinamento nMDS dei 19 bacini regionali in base alla distanza Euclidea calcolata sulla matrice dei valori medi delle 10 pressioni selezionate per l'analisi (dati standardizzati).

L'analisi indica che i bacini del **Vomano, Aterno-Pescara, Feltrino, Tevere e Liri** risultano molto distanti rispetto agli altri bacini (Fig. 7.15). Le pressioni che più delle altre incidono sullo schema di ordinamento sono rispettivamente: i prelievi per il Vomano; le attività legate all'**industria** e la presenza di siti **potenzialmente contaminati per l'Aterno, il Tevere e il Liri**; l'elevata percentuale di **aree urbane e AE/Kmq per il Feltrino**.

Ad una scala minore, si può anche osservare come **Tordino Vibrata e Saline** risentono molto degli impatti dovuti agli **scarichi civili**, mentre per **Arielli, Osento e Piomba**, sono molto importanti le pressioni legate all'**uso agricolo del suolo**. I bacini del **Sangro, Sinello e Trigno** sono invece maggiormente caratterizzati dalle pressioni dovute a discariche con **superamento CSC**.



Le conclusioni sono inequivocabili.

4. Prelievi

I maggiori volumi di prelievi sono **per uso idroelettrico** e si concentrano sui bacini maggiori (**Vomano, Tordino, Liri, Pescara e Sangro**) e sui CI dell'entroterra che, spesso, risultano in buono stato di qualità. Oltre alle conseguenze dovute alla riduzione della portata naturale dei CI, andrebbero anche adeguatamente valutate e considerate le alterazioni idromorfologiche connesse con le opere ingegneristiche e gli interventi artificiali.

Anche se l'entità degli impatti dovuti ai prelievi non è ancora facilmente quantificabile, sarebbe necessario un attento controllo dei volumi delle concessioni e del rispetto del Deflusso Minimo Vitale, anche, e soprattutto, in considerazione dei possibili impatti dovuti ai cambiamenti climatici.



Non possiamo non ricordare, altresì, che già nel giudizio V.I.A. favorevole del 2013 vi erano stati voti contrari, seppur in minoranza (anche da parte anche del rappresentante dell'ARTA), proprio per l'ulteriore impatto esercitato dall'impianto su un fiume già gravato da pressioni che già allora iniziavano a manifestarsi con chiarezza e che oggi sono ulteriormente peggiorate!

Pertanto la Regione ora non può ignorare le conclusioni dei propri studi dovendo così valutare l'inserimento dell'impianto in questione (senza considerare le difformità progettuali di cui si dirà oltre) in un quadro ambientale che è mutato in senso negativo.

Si chiede pertanto si rivalutare il progetto secondo quanto previsto dall'Art.28 comma 6 del D.lgs.152/2006, onde perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dalla Direttiva 60/2000/CE.

d)Le difformità segnalate - richiamo delle note S.O.A. del 17/02/2020, del 18/05/2020 e del 09/06/2020

Le nostre tre lettere di segnalazione del 17/02/2020, del 18/05/2020 e del 09/06/2020, già agli atti, sono qui richiamate come parte integrante e sostanziale della presente osservazioni per tutti i punti sollevati.



Come detto, quanto segnalato dalla S.O.A. va ricondotto alla procedura di cui all'art.29 comma 2 del D.lgs.152/2006.

Non possiamo non notare che la documentazione depositata dall'Azienda nella - irregolare - procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. inopinatamente avviata su richiesta della Regione, sottace e/ svia circa le molteplici problematiche che abbiamo segnalato in maniera puntuale con tanto di documentazione inoppugnabile.

A mero titolo di esempio, evidenziamo come nella documentazione depositata si cerchi di sostenere come **la posizione dell'opera di presa** non sia difforme rispetto agli elaborati approvati a suo tempo, richiamando lo spostamento e il rifacimento del precedente passaggio fatto da "ignoti", di cui la ditta sarebbe rimasta ignara.

Nella nota del 09/06/2020 abbiamo però dimostrato utilizzando punti fissi e foto aeree che lo spostamento dell'opera di presa vi è stato lo stesso!

Qui sotto lo schema logico fondato su semplici metodi cartografici, utilizzando le foto aeree e i progetti dello stesso proponente (rimandiamo comunque alla nota del 09/06/2020 per tutti i particolari), che dimostrano in maniera inequivocabile che lo spostamento dell'opera di presa è avvenuto anche senza considerare eventuali interventi di terzi sulla briglia preesistente.



Il proponente nulla dice rispetto a queste prove né porta elementi a supporto delle proprie tesi.

Facciamo anche notare che tale difformità non è a nostro avviso neanche sanabile, essendo costituita da uno spostamento consistente rispetto agli elaborati oggetto di autorizzazione.

Sulla **questione dell'avvio dei lavori** (punto A2 della nostra lettera del 18/05/2020), mentre noi abbiamo fornito foto aeree datate (Google Pro risalenti al 25/06/2017) in cui non abbiamo potuto individuare tracce di lavori in atto o già realizzati, il proponente si limita a raccontare una sua versione senza però portare a supporto alcuna prova delle lavorazioni effettuate (foto; fatture per materiali/mezzi ecc.).

Lo stesso si dica per le **acque scaricate dai dreni**. Mentre noi forniamo foto da cui si evince chiaramente la torbidità creata dall'immissione degli scarichi dai dreni, l'azienda si limita a ripetere la storia delle acque entrate nel cantiere. Peccato che non riesca a produrre un referto, un'immagine, una qualsiasi prova a supporto delle proprie tesi, quando peraltro noi abbiamo anche citato la Cassazione circa l'inquadramento da dare alla vicenda.

Sugli **impatti** derivanti dalla realizzazione dell'impianto (cantierizzazione difforme ecc) quanto affermato dalla ditta non ha alcuna controprova non essendoci dati pregressi per fare un confronto prima/durante/dopo (sia per l'avifauna che per l'ittiofauna; per quest'ultima l'autore ammette esplicitamente "*non essendoci studi precedenti nel tratto considerato*"). Pertanto le conclusioni "assolutorie" circa l'impatto delle difformità sono prive di qualsiasi basi oggettive.

Tra l'altro lo stesso autore dello studio ittiologico paradossalmente evidenzia differenze tra le due stazioni di campionamento ("*Facendo un confronto, nel tratto interessato dal presente studio, tra i dati rilevati nella stazione di monte (alla traversa) codice VM1 con quelli della stazione di valle codice VM2, si evidenzia un netto miglioramento nella seconda, sia per quanto riguarda il numero di specie ittiche rinvenute, sia per quanto riguarda i dati relativi alla biomassa e alla densità rilevate.*") come dovute alle attività in alveo nella stazione VM1 che hanno comportato degli impatti ("*Tale differenza di dati si spiega con gli interventi che sono stati necessari adottare sul fiume nel tratto di monte per la realizzazione della traversa, mentre le altre opere, quali la condotta e la centrale di produzione, non hanno interessato direttamente l'alveo bagnato.*").

Questa situazione non era stata evidenziata nella documentazione depositata nel 2012/2013 né è stata valutata nel giudizio V.I.A. del 2013, a riprova del fatto che non solo è necessario applicare l'art.29 del D.lgs.152/2006 ma anche l'art.28 comma 6.

CONCLUSIONI

Si invita per l'ennesima volta, riservandoci ogni altro intervento, il Servizio VIA e il Comitato VIA a procedere con un'azione su **tre differenti livelli**:

1)Sulle difformità

-riportare la pratica nell'alveo di quanto previsto dall'art.29 comma 2 del D.lgs.152/2006, operando con proprie autonome istruttorie e valutazioni.

2)Sulle ottemperanze


-attuare gli obblighi di monitoraggio come previsto dall'art.28 comma 2 del D.lgs.152/2006, operando con proprie valutazioni e verifiche, anche avvalendosi dell'ARTA.

3)Sugli impatti imprevisi/non valutati legati al progetto in genere

-rivalutare gli impatti imprevisi/non adeguatamente valutati secondo quanto previsto dall'Art.28 comma 6 del D.lgs.152/2006.

Cordiali saluti

Massimo Pellegrini - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS



Augusto De Sanctis - Consigliere SOA





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0304879/20	20/10/2020	PEC	Mittente: STAZIONEORNITOLOGICAABRUZZESE@PEC.IT	
<hr/>							
Oggetto:	CENTRALE SANTA LUCIA - FIUME VOMANO - OSSERVAZIONI						
Impronta:	37FEECB422CD00BF2973AB17A8E55EA45AEFF4245A04CCD32202CDDE30C017B1						